Dr. Vittorio Meda – Dott.ssa Emanuela Motta NOTAI ASSOCIATI

VIMERCATE – Via G. Mazzini n. 60 – Tel. 039.68.51.191 – 039.20.14.011

MILANO – Via G. Ceradini n. 14 – Tel. 02.73.06.77

vmeda@notariato.it - emanuela.motta@notariato.it

N. 132327 DI REP.

N. 22279 PROGR.

VERBALE DI CONSIGLIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, addì nove del mese di dicembre, alle ore dieci.

9 dicembre 2024

In Milano, nello studio in Via Ceradini n. 14.

Avanti a me Dott. **VITTORIO MEDA** Notaio in Vimercate, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

è personalmente comparso il Signor

PASSALACQUA LUIGI nato a Motta Visconti (MI) il 18 settembre 1966, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui infra, che mi richiede di redigere il presente verbale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

"FONDAZIONE RHO LUIGI VITTORIO"

Fondazione di Diritto Privato con sede in Casorate Primo, Via Italo Santini n. 8, iscritta al solo Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio di Pavia al n. PV - 241044 R.E.A., Codice Fiscale 80003890185, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Regione Lombardia al n. 1885 in data 1 marzo 2004.

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premesso

- che, con avviso di convocazione inviato a norma di legge e di statuto con e-mail in data 29 novembre 2024, è stato indet-to per oggi, in questi luogo ed ora, il Consiglio di Ammini-strazione della Fondazione di cui sopra per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione nuovo testo di statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Varie ed eventuali.

Ciò premesso

esso Comparente richiede me Notaio di far constare col presente atto pubblico dello svolgimento della riunione del Consiglio e delle conseguenti deliberazioni. Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che la riunione del Consiglio si svolge come seque:

assume la presidenza, nell'indicata qualità, esso Comparente che, consenzienti gli intervenuti, chiama me Notaio a redigere il verbale; dopo di che dichiara che la presente riunione, indetta con il surrichiamato avviso di convocazione, è validamente costituita per deliberare sugli oggetti all'Ordine del Giorno, essendo presenti, oltre al Comparente, Presidente, gli altri Consiglieri Signori Fontana Massimo, Guerci Valentina e Maroni Francesco ed essendo collegato telefonicamente il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Belloni

Registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio **MONZA** il 17/12/2024 n. 45258

Serie 1T

€ 245,00

Stefano. Giustificato il Revisore Unico assente.

Il Presidente mi dichiara di aver identificato l'Amministratore telecollegato, che lo stesso può intervenire in tempo reale alla discussione e partecipare alla riunione come se fosse presente, e che pertanto si sono verificate le condizioni perché la presente riunione possa regolarmente svolgersi in audio conferenza. Assiste inoltre con il consenso degli intervenuti il segretario della Fondazione Signora Di Stefano Rosalia.

Il Presidente espone ai presenti i motivi per i quali, a seguito della entrata in vigore del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, si rende opportuno adottare un nuovo testo di Statuto della Fondazione al fine della successiva iscrizione dell'ente stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) istituito con il predetto Decreto Legislativo, testo che il Presidente legge ai Consiglieri e che, sottoscritto dal Comparente con me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; illustra quindi i motivi per cui al momento la Fondazione non verrà iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), sottolineando pertanto che successivamente alla decisione di iscrizione presso lo stesso, la Fondazione dovrà procedere alla modifica della denominazione.

Illustra inoltre come si renda opportuno valutare di prolungare l'incarico del Consiglio di Amministrazione da 2 (due) a 3 (tre) mandati, questo anche in linea con quanto previsto con la nuova normativa sull'incarico dei Sindaci nei Comuni inferiori a 15.000 (quindicimila) abitanti ai sensi dell'art. 51 del TUEL.

Conclude quindi la propria esposizione chiedendo al Consiglio di voler deliberare al riguardo.

- Il Consiglio di Amministrazione,
- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente;
- visto ed esaminato nel dettaglio il nuovo testo di Statuto; dopo esauriente discussione, col voto favorevole di tutti i suoi membri presenti espresso per alzata di mano e verbalmente dal Consigliere audiocollegato,

all'unanimità delibera

- 1) di abrogare lo Statuto vigente adottando in sua sostituzione un nuovo testo, che mantiene invariate la denominazione e la sede della Fondazione, e che, approvato da tutti i Consiglieri articolo per articolo e nel suo complesso, trovasi allegato al verbale della presente delibera;
- 2) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione perché abbia ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta e nell'allegato statuto le eventuali modificazioni, soppressioni, ed aggiunte che si rendessero necessarie o che venissero richieste ai fini dell'iscrizione ai sensi di Legge presso i competenti Pubblici Registri.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è

tolta.

Il presente atto

viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio, in fine ed a margine dell'altro foglio alle ore dieci e trenta; omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà del Comparente.

Consta di due fogli scritti a macchina e parte a mano per quattro intere facciate e parte della quinta da persone di mia fiducia e da me Notaio.

F.TO PASSALACQUA LUIGI

F.TO VITTORIO MEDA notaio - sigillo

ALLEGATO A AL N. 132327 DI REP.

STATUTO FONDAZIONE RHO LUIGI VITTORIO

Articolo 1

Denominazione

L'Ente ha assunto la denominazione "FONDAZIONE RHO LUIGI VITTORIO", con sede legale in Casorate Primo (PV). Sino alla sua trasformazione in persona giuridica di diritto privato ai sensi della Legge Regionale 13/2/2003, n. 1 l'Ente era denominato "Convalescenziario Rho Luigi Vittorio". Esso trae origine dalla volontà dell'omonimo fondatore e di cui al testamento pubblico ricevuto dal Notaio Dr. Piccaluga Giuseppe in data 14 gennaio 1949 e pubblicato in data 16 ottobre 1953.

L'Ente è retto dalle disposizioni di cui agli artt. 14 e sequenti del Codice Civile e del D.lgs. 117/2017.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, l'Ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Scopi istituzionali

- 1) La Fondazione non ha scopo di lucro e svolge attività di interesse generale in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.
- 2) Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.lgs. 117/2017:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) assistenza alle prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-

menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

La Fondazione, in conformità alla volontà del fondatore, ha inoltre lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, provvedendo a tal fine:

- a) ad assegnare sussidi in favore di categorie di persone e di famiglie in stato di bisogno e di emarginazione quali malati mentali, portatori di handicap, anziani autosufficienti e non autosufficienti e comunque disadattati, con preferenza per i residenti nel Comune di Casorate Primo.
- b) a sostenere anche finanziariamente progetti annuali di attività di beneficenza e di assistenza sociale o sociosanitaria in favore dei predetti soggetti realizzate da altri enti o altre organizzazioni non profit operanti nell'ambito della beneficenza e dell'assistenza sociale e socio sanitaria nei confronti di cittadini operanti in Casorate Primo.

La Fondazione potrà altresì predisporre essa stessa specifici servizi, eventualmente in collaborazione con enti aventi analoghe finalità.

Apposito regolamento individuerà le risorse, i criteri, le modalità e le procedure di corresponsione delle provvidenze economiche riconosciute dalla Fondazione alle predette categorie di soggetti nonché le norme di funzionamento degli eventuali servizi istituiti in adempimento dei propri fini istituzionali.

La Fondazione opera in materia di competenza regionale e le proprie finalità istituzionali si esauriscono nell'ambito della Regione Lombardia.

Articolo 3

Richieste e assegnazione dei sussidi e dei contributi

Le richieste per sussidi di cui all'art. 2, sono presentate dalla Parrocchia, dai servizi sociali del Comune di Casorate Primo o da altri Enti del Terzo settore e/o organizzazioni non profit, i quali individuano gli interventi meritevoli di aiuto. A tal fine tali enti dovranno, per ciascun caso, redigere una relazione da presentare al Consiglio di amministrazione, allegando la documentazione necessaria a comprovare lo stato di bisogno e a giustificare l'entità dell'intervento richiesto, in base ai criteri fissati dal regolamento.

Entro il termine indicato dal regolamento e reso pubblico, gli enti di cui sopra presenteranno le richieste di finanziamento di progetti annuali di attività di beneficenza e/o di assistenza sociale o socio-sanitaria in favore dei soggetti bisognosi. L'entità massima dei predetti contributi e/o finanziamenti sarà annualmente determinata dal Consiglio di amministrazione, in base alle disponibilità di bilancio, e comunque non potrà mai superare i costi complessivi dell'attività del singolo progetto, al netto di altre contribuzioni pubbliche o private.

A seguito di approvazione delle proposte, i sussidi e i contributi sono assegnati dalla Fondazione direttamente ai soggetti interessati, nelle forme disciplinate dal regolamento, il quale fisserà altresì le modalità di controllo e di rendicontazione dell'utilizzo dei finanziamenti per i progetti, i casi di eventuale revoca, nonché la restituzione in caso di mancato utilizzo.

Nel caso in cui non venisse utilizzata l'intera disponibilità determinata dal Consiglio di Amministrazione per i sussidi e per i finanziamenti dei progetti, le somme non erogate potranno essere destinate:

- a) ad erogare sussidi per casi speciali di povertà anche fuori dell'ordinario periodo di assegnazione; ciascun membro del Consiglio di Amministrazione potrà presentare tali casi al Presidente della Fondazione, che provvederà a convocare il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dell'erogazione;
- b) alle erogazioni dell'esercizio successivo;
- ad investimenti temporanei destinati a conservazione ed incremento delle disponibilità liquide. Nella scelta di tali investimenti dovranno essere osservati criteri di adeguatezza temporale, di semplice e veloce modalità di smobilizzo, di limitazione del grado di rischio per oscillazione di mercato e solvenza del debitore, di previsione di erogazione periodica di somme per rendimenti maturati, evitando investimenti che notoriamente siano destinati ad iniziative eticamente incompatibili con le finalità e lo spirito della Fondazione Rho Luigi Vittorio. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano nella categoria

degli investimenti attuabili quelli in titoli del debito pubblico dello Stato o in altri titoli emessi e garantiti dallo Stato, in fondi obbligazionari, sottoscrizione di obbligazioni o forme similari di investimento presso istituti di credito primari nazionali o all'interno della Comunità economica Europea, investimenti temporanei ed a breve sempre presso istituti di credito che abbiano le caratteristiche prima indicate.

Resta fermo che, in adempimento degli obblighi stabiliti dal Fondatore nell'atto costitutivo, la Fondazione erogherà comunque alla Parrocchia San Vittore in Casorate Primo e alla Fondazione "G. Delfinoni" di Casorate Primo un contributo annuo, che verrà erogato a seguito di richiesta di ciascun ente e determinato tenendo conto anche delle disponibilità finanziarie della Fondazione Rho. Entrambi gli Enti avranno vincolo di destinazione rispettivamente alle attività di beneficenza e di assistenza sociale e socio-sanitaria. Ogni anno i predetti Enti dovranno rendicontare circa l'utilizzo dei contributi ricevuti.

Articolo 4 Patrimonio

- 1) Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili descritti nell'atto di costituzione della Fondazione e successivamente acquisiti dalla Fondazione.
- 2) Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - a) acquisti, oblazioni, donazioni, lasciti e legati di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - b) proventi, entrate comunque denominate e atti di liberalità in genere.
 - c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - d) contributi a destinazione vincolata.
- 3) La Fondazione ha l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio. I beni immobili e quelli di valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali potranno essere dismessi, nel rispetto delle procedure di legge vigenti, con delibera approvata dai due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione, la quale dovrà altresì provvedere al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità. Le eventuali dismissioni dovranno essere accompagnate da perizia asseverata e approvata contestualmente ad un progetto di reinvestimento allegati alla delibera. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

<u>Articolo 5</u> Mezzi finanziari

- 1) La Fondazione persegue i propri scopi con i seguenti mezzi:
 - a) rendite dei titoli e dei beni mobili e immobili patrimoniali nonché di quelli che a qualsiasi altro titolo perverranno alla Fondazione;
 - b) lasciti testamentari o donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - c) erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private;
 - d) contributi dello Stato e di altri enti pubblici, nonché di organismi internazionali;
 - e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - f) ogni altro provento compatibile con la natura di ente non commerciale, non esplicitamente destinato ad un incremento del patrimonio.

Articolo 6

Organi della Fondazione

- 1) Sono organi della Fondazione:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) L'Organo di controllo;
 - d) Il Revisore Legale dei Conti.

Articolo 7

Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica nel primo Consiglio che si insedia a seguito delle nomine e dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per altre due volte. Il Presidente può essere revocato con il voto di due terzi dei Consiglieri in carica.
- 2) La nomina del Presidente avviene a scrutinio segreto.
- 3) Per la nomina del Vice Presidente valgono le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

Articolo 8

Compiti del Presidente

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
- 2) Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente nell'ambito delle direttive stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Ente;

- f) esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione;
- g) esercitare altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari;
- h) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
- i) delegare singoli affari o poteri al Vice Presidente o ad altri Consiglieri.
- 3) In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, come segue:
- a) Prevosto Pro Tempore della Parrocchia di Casorate Primo o persona da questi nominata;
- b) N. 4 rappresentanti nominati dal Sindaco di Casorate Primo di cui 1 su proposta della minoranza;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.
- 3) I membri durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati per altre due volte. L'assenza non giustificata di ciascun membro per almeno 3 (tre) riunioni consecutive costituisce motivo di revoca. La sostituzione spetta al soggetto competente alla nomina. Qualora venga meno il soggetto competente alla nomina la sostituzione avverrà per cooptazione. Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio di Amministrazione tutto il Consiglio si intende decaduto. In tale caso, pro tempore, l'amministrazione ordinaria sarà garantita dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza dal Consigliere anziano.

Articolo 10

Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'anno precedente quello della naturale scadenza secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposto ed effettuato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Decadenza e cessazione dei consiglieri

1) In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente

ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

- 2) I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
- 3) Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, non compete alcun compenso o gettone di presenza fatto salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute nell'espletamento del mandato purché preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno tre consiglieri.
- 2) Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Gli inviti potranno essere trasmessi agli interessati anche a mezzo posta elettronica e comunque con mezzi idonei da attestarne la ricezione; la firma del Presidente potrà essere sostituita da firma digitale. La trasmissione delle comunicazioni e di eventuali scelte può avvenire anche mediante scambi di e-mail, purché tali decisioni vengano ratificate sul verbale della riunione successiva.
- 3) In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano con teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 13

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con

l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità dei voti il voto che prevale è quello del Presidente.

- 2) Nei casi previsti espressamente dal presente Statuto, il Consiglio delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica.
- 3) Il segretario, nominato di volta in volta, provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- 4) Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Articolo 14

Compiti del Consiglio di Amministrazione

- 1) Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
 - a) In particolare il Consiglio: redige e approva il bilancio annuale e la relazione di missione e redige il bilancio preventivo e la relazione programmatica;
 - b) delibera in merito alla destinazione del risultato di bilancio;
 - c) delibera, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica, le modifiche allo Statuto da sottoporre alle eventuali Autorità competenti per l'approvazione secondo le modalità di Legge;
 - d) predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
 - e) delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
 - f) forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
 - g) delibera, su proposta del Presidente, l'assunzione del personale dipendente;
 - h) delibera su atti di disposizione e/o acquisizione patrimoniali mobiliari e/o immobiliari.

Articolo 15

Organo di controllo

Qualora ne ricorrano i requisiti di cui all'art. 30, 1° comma del D.lgs. 117/2017 il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo è monocratico e viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre esercizi e cessa dalle sue funzioni con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina e parametrato alla complessità dell'incarico.

Articolo 16

Il Revisore Legale dei Conti

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 117/2017 e ss.mm. il Consiglio di Amministrazione nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

Il Revisore Legale dei Conti, scelto tra gli iscritti all'apposito Registro tenuto dal Ministero delle Finanze, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre esercizi e cessa dalle sue funzioni con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Il Revisore può essere riconfermato una sola volta.

Il Revisore dei Conti può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo contabile.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore dei Conti è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina e parametrato alla complessità dell'incarico.

Articolo 17

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del bilancio annuale da approvarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Le modalità di tenuta delle scritture contabili e della redazione del Bilancio sono conformi a quanto richiesto dagli art. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017.

I libri sociali obbligatori sono tenuti in conformità all'art. 15 del D.lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione redige e approva, previo parere favorevole dell'Organo di controllo, il Bilancio
dell'esercizio che deve essere corredato della relazione
dell'attività svolta durante l'esercizio e deve contenere nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale
delle eventuali attività diverse svolte. Il Bilancio deve essere depositato presso il RUNTS, entro il termine previsto
dalla legge per tale deposito.

Il servizio di gestione delle disponibilità finanziarie è affidato a primari istituti bancari.

Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 18

Pagamenti e riscossioni

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati mediante addebito e accredito su c/c di corrispondenza intestato alla Fondazione, a firma del Presidente o da persone da questi delegate.

Articolo 19

Liquidazione e devoluzione

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse decaduto lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Ente a seguito di delibera assunta con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica. Il Consiglio stesso, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

I beni che residueranno dopo la liquidazione, dovranno essere devoluti ad Ente del terzo Settore, che persegue finalità analoghe, indicato dal Consiglio di Amministrazione deliberante lo scioglimento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste dall'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 20

Norme generali

Per tutto quanto non indicato e disciplinato dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti per le Fondazioni ETS riconosciute, con esplicito richiamo al Codice Civile e relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili, ed al Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).

F.TO PASSALACQUA LUIGI

F.TO VITTORIO MEDA notaio - sigillo